

Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

******* Il Revisore Unico**

Verbale n.15 Del 11/11/2024	<i>Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) 2024-2026: variazione alla sotto-sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"</i>
--	--

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore Unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, avendo ricevuto in data 06/11/2024 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto *"Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) 2024-2026: variazione alla sotto-sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"* e la relativa documentazione

Premesso che

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 6 del DL n. 80/2021 che disciplina il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), strumento che assorbe, tra gli altri atti di pianificazione e programmazione generale, il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.12.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15.03.2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.04.2024 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti)";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2023;

Esaminata

- La sezione 3- sottosezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2024-2026, relativamente al fabbisogno di personale 2024-2026;

Visto:

- Il piano di Assunzioni 2024/2026, il quale prevede:

Per l'annualità 2024:

- l'assunzione di n. 1 unità di Istruttore (ex cat. C) a tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminato Area –Vigilanza;
- L' incremento orario di n 2 unità di Operatore (ex cat. A) a tempo indeterminato da n. 25 ore settimanali a n. 36 ore settimanali – Area Tecnica;

- l'assunzione di n. 1 unità di Operatore (ex cat. A) a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per un anno; - L' -
- incremento orario del Responsabile dell'Area Tecnica ex art. 110 comma 1, del TUEL, fino alla scadenza dell'incarico da n. 24 ore settimanali a n. 30 ore settimanali

Per l'annualità 2025 si prevede di portare avanti le procedure assunzionali previste e non concluse nel 2024.

Per l'annualità 2026 al momento non sono previste nuove assunzioni

Considerata:

- La capacità di assunzione per le assunzioni di personale a tempo indeterminato calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa (*i quali si riferiscono all'ultimo Rendiconto approvato ossia Rendiconto al 31.12.2023*) da cui si evince che il Comune di Francavilla Angitola appartiene alla fascia demografica b) - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 28,60% (Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020). Con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 , il valore soglia calcolato risulta pari al 21,68%, per cui l'Ente rientra tra i Comuni "virtuosi". Il Valore soglia, come definito dal DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale. Considerato altresì che, ai sensi l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica". Sulla base di quanto sopra esposto il Comune di Francavilla Angitola può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della soglia prevista dalla tabella 1 DM 17/03/2020 ovvero per un incremento massimo teorico della spesa del personale pari ad € 102.334,64;
- La necessita di procedere con assunzioni di personale a tempo determinato, ed in considerazione di quanto previsto, dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009". Il comune di Francavilla Angitola non ha effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, per cui l'ente si trova nella fattispecie disciplinata dalla sentenza della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la quale a proposito dell'operatività del limite previsto dall'art. 9, conclude affermando che "ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento". Dato che nel caso di specie sussistono tutte le ragioni ed i presupposti per determinare un nuovo parametro di riferimento per lavoro flessibile quale limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.:

Considerato altresì:

- Che codesto Comune non ha mai sostenuto spese di personale con contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009;
- che dovendosi evitare la paralisi delle funzioni dell'ufficio amministrativo e dell'ufficio tecnico, pertanto, servizi essenziali per l'utenza;
 - l'accertata l'inesistenza, nell'organico comunale di altro personale che possa garantire quanto in questione;
 - l'accertata la disponibilità di risorse, potendosi utilizzare quelle che residuano dai disposti pensionamenti dei dipendenti comunali;
 - l'accertato il rispetto del limite di spesa del personale di cui al triennio 2011/2013;
 - il limite di spesa su base annua è da quantificarsi allo stato attuale in via previsionale, entro il limite di € 47.660,88 circa;
 - Che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Visto:

- che questo Ente intende avvalersi della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (ad eccezione dell'assunzione Dell'istruttore di Vigilanza) prima della indizione di concorsi pubblici (art. 30 del D. Lgs. n. 165001), facoltà prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;

Preso atto che:

- L'Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- L'Ente si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- sono in corso tavoli tecnici tra L'ente, la Regione Calabria e Organizzazioni sindacali ai fini della stabilizzazione delle sei unità impegnate attualmente in un tirocinio di inclusione sociale rivolto a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;

Vista:

- La determina n. 344 del 04/10/2024 del Responsabile del Servizio Finanziario Domenico Aracari avente ad oggetto "Determinazione del limite di spesa per le nuove assunzioni ai sensi del D.M Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024".

Visto:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera avente ad oggetto: ***"Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO) 2024-2026: variazione alla sotto-sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"***.

FrancaVilla Angitola, 11/11/2024

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Maria Francesca Palamaro